



**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Rep. n.

**OGGETTO:** contratto di affido dei servizi all'infanzia e alla famiglia ad  
ASIF CHIMELLI.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, presso gli uffici comunali di P.zza  
Garibaldi n. 4 in Pergine Valsugana.

Avanti a me, Giuseppe Dolzani, Segretario Generale del Comune di  
Pergine Valsugana, richiesto ed autorizzato per legge a rogare i contratti in  
forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.  
39 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sono personalmente comparsi i  
signori:

- **MASÈ LUCIA**, nata a Strembo il 06/06/1958, Dirigente della  
Direzione Servizi ai Cittadini e alle Imprese del Comune di Pergine  
Valsugana, domiciliata per la carica presso il Municipio, la quale  
interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione  
comunale (Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 00339190225), a ciò  
autorizzata, ai sensi l'art. 36 comma 2 del D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L,  
con deliberazione giunta n. 24 di data 13.02.2001;

- **PAROLARI FRANCESCA**, nata a Rovereto il 01.02.1971, Cod. fiscale PRL FNC 71B41 H612X, che interviene nel presente contratto quale Direttore dell’Azienda Speciale Servizi all’Infanzia e alla Famiglia “G.B. CHIMELLI”, in sigla “ASIF CHIMELLI”, con sede in Pergine Valsugana - P.zza Garbari n. 5 – Partita I.V.A.: 01186070221; Codice Fiscale: 80010630228.

Detti componenti, della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono io, Ufficiale Rogante, personalmente certo, mi invitano a far risultare quanto essi vanno qui convenendo e stipulando.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008 è stata costituita l’Azienda Speciale per i Servizi all’Infanzia e alla Famiglia G. B. CHIMELLI, in sigla ASIF CHIMELLI, ente pubblico strumentale del Comune di Pergine Valsugana dotato di personalità giuridica, allo scopo di gestire, fra gli altri, i servizi pubblici di scuola dell’infanzia (limitatamente ai servizi svolti dall’ex Istituzione comunale Scuola G.B. CHIMELLI), i servizi socio-educativi per la prima infanzia e le attività promosse nel settore delle politiche giovanili;
- con la medesima deliberazione è stato approvato lo Statuto aziendale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 è stato approvato il contratto di servizio per la gestione dei servizi affidati avente durata dal 1 settembre 2009 al 31 dicembre 2015 che specifica, tra

l'altro, le competenze attribuite, la durata e tempi del rapporto, le caratteristiche delle attività da svolgere e le relative modalità di verifica, le risorse a disposizione, gli obblighi del Comune e del gestore, sottoscritto in forma pubblico-amministrativa in data 9 ottobre 2009 rep. n. 585;

- con deliberazione n. 62 dd. 14 maggio 2013 è stata approvata la l'appendice modificativa al contratto di servizio sottoscritto in data 9 ottobre 2009 rep. n. 585, resasi necessaria a seguito del trasferimento del Centro Giovani nella nuova struttura di Via Amstetten;

- in prossimità della scadenza del contratto in vigore è necessario procedere all'adozione di un nuovo contratto di servizio;

fra i summenzionati Signori si stipula il seguente:

## **C O N T R A T T O   D I   A F F I D O   D I   S E R V I Z I**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO E FINALITA'**

Il presente contratto disciplina i rapporti fra il Comune di Pergine Valsugana (di seguito denominato Comune), e l'Azienda Speciale per i Servizi all'Infanzia e alla Famiglia G.B. CHIMELLI (di seguito denominata ASIF CHIMELLI), con riguardo alla gestione delle seguenti attività:

- il servizio pubblico di Nido d'Infanzia attualmente erogato:
  - presso il Nido Comunale "Il Castello", con sede in Via Montessori n. 2,

- presso il Nido Comunale “Il Bucaneve”, con sede in Via Dolomiti n. 54,
  - presso il Nido “Il Girasole” con sede in Via Caduti n. 25,
- gli Spazi per le Famiglie, attualmente collocati in Pergine Valsugana, Vicolo Garberie n. 6/A;
  - gli ulteriori servizi socio-educativi per la prima infanzia che sono attivati sul territorio comunale ai sensi della L. P. 12 marzo 2002 n. 4 e s.m. e i., fra cui, in particolare, il sostegno al Nido familiare/Tagesmutter, per quanto attiene gli adempimenti operativi riconosciuti in capo al Comune e sulla base di linee guida dallo stesso definite;
  - i servizi eventualmente attivati a valere sulla L.P. 2 marzo 2011 n. 1 e s.m.;
  - la gestione operativa di ogni ulteriore iniziativa che il Comune attivi nel settore delle politiche per l’infanzia, sulla base di linee guida dallo stesso definite;
  - il Centro #KAIROS, collocato in Pergine Valsugana, Via Amstetten n. 11, ivi compreso lo Sportello della Gioventù;
  - il Piano Giovani di Zona, disciplinato dalla legge provinciale n. 5/2007 e s.m.;
  - il progetto Estate Ragazzi;

- la gestione operativa di ogni ulteriore iniziativa che il Comune attivi nel settore delle politiche giovanili, sulla base di linee guida dallo stesso definite;
- la promozione e la realizzazione, in collaborazione con gli Istituti comprensivi e superiori del territorio, di percorsi/progetti, specie di formazione, di promozione della cultura, di educazione ambientale, di sensibilizzazione alla pace e solidarietà;
- la gestione operativa di ogni ulteriore iniziativa che il Comune attivi nel settore delle politiche familiari, sulla base di linee guida dallo stesso definite.

ASIF CHIMELLI gestisce inoltre, traendo origine dall'Istituzione comunale Scuola G.B. CHIMELLI, il servizio pubblico di Scuola d'Infanzia, limitatamente all'attività prestata dall'ex Istituzione comunale, presso la sede in Viale Petri n. 2 e le sedi situate in Roncogno e a Pergine Valsugana via Montessori n. 1.

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni connesse allo svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto, ASIF CHIMELLI mette a disposizione, oltre alle risorse umane, gli arredi, le attrezzature e materiali di consumo che si rendessero necessari per l'adeguato espletamento dei servizi in oggetto, ad esclusione dei beni destinati al servizio di scuola dell'infanzia che devono essere impiegati esclusivamente per questo servizio.

Le parti possono, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi, definire obiettivi specifici ulteriori e relativi rapporti finanziari.

## **Art. 2**

### **DURATA**

La durata del presente contratto decorre dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2021. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato sulla base di patti e condizioni, da concordare previa richiesta di una delle parti. Alla scadenza del contratto ASIF CHIMELLI si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecnico-economiche vigenti, fino all'entrata in vigore del successivo.

## **Art. 3**

### **SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA**

La Scuola dell'Infanzia G.B. CHIMELLI rientra, a titolo di scuola equiparata, nel sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, così come disciplinato dalla L.P. 7 agosto 2006 n. 5. La gestione della scuola pertanto, deve essere svolta da ASIF CHIMELLI nel rispetto della vigente normativa provinciale di settore (attualmente rappresentata dalla L.P. 13/1977) e degli orientamenti determinati dalla Giunta Provinciale nonché dal servizio provinciale competente, con la massima diligenza, professionalità e correttezza avendo come obiettivo primario l'armonico e pieno sviluppo della personalità del bambino e la sua socializzazione, da

perseguire in stretta collaborazione con la comunità territoriale di riferimento e con la famiglia.

ASIF CHIMELLI si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi che garantiscono la conservazione del regime di equiparazione della Scuola attuando, in particolare, quanto stabilito dalla Giunta provinciale nei documenti di programmazione annuale dello sviluppo della scuola dell'infanzia con riferimento ai servizi offerti, al loro livello di erogazione, alla politica tariffaria per mensa scolastica e al servizio di prolungamento d'orario.

Spetta alla Giunta Provinciale, in sede di adozione del programma annuale della Scuola dell'Infanzia, determinare – in particolare – il numero delle sezioni tenuto conto del numero degli iscritti, i criteri per la formazione dell'organico del personale, l'individuazione del personale suddiviso fra insegnanti di sezione, insegnanti supplementari, insegnanti assegnati per il prolungamento d'orario e personale non insegnante, i parametri da adottare per la concessione dei finanziamenti ai gestori delle scuole equiparate, il fondo straordinario a copertura di spese non ripartibili con il programma annuale. Per lo svolgimento del servizio:

- il Comune mette a disposizione in comodato gratuito gli immobili e le relative pertinenze di proprietà dello stesso destinati al servizio di scuola d'infanzia ed elencati nell'allegato sub A);

- ASIF CHIMELLI mette disposizione i propri beni mobili destinati al servizio di Scuola dell'Infanzia (arredi, attrezzature, materiali di consumo), con i relativi vincoli d'utilizzo.

Compete ad ASIF CHIMELLI sostenere gli oneri accessori quali le spese per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, asporto rifiuti solidi urbani, telefono relative ai tre plessi nei quali attualmente viene erogato il servizio.

Per lo svolgimento del servizio di Scuola dell'Infanzia ASIF CHIMELLI beneficia di finanziamenti diretti da parte della Provincia Autonoma di Trento.

#### **Art. 4**

#### **SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE AD ASIF CHIMELLI**

##### ***4.1 - GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA***

Il servizio pubblico di nido d'infanzia è erogato, attualmente, in due modalità:

- con personale dipendente da ASIF CHIMELLI nella struttura di Via Montessori n. 2, denominata "Il Castello";
- mediante contratto di appalto della gestione alla Coop. Città Futura di Trento – valevole sino al 31 agosto 2017 – nella struttura di Via Dolomiti n. 54, denominata "Il Bucaneve",
- mediante contratto di appalto della gestione alla Coop. Città Futura di Trento – valevole sino al 31 agosto 2017 – in un appartamento privato di Via Caduti n. 25, denominato "Il Girasole".

Il servizio pubblico di nido d'infanzia offerto nei tre plessi rientra nel sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia disciplinato, alla data di sottoscrizione del presente contratto, dalla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4. Pertanto, anche per quanto riguarda il servizio pubblico di nido d'infanzia, ASIF CHIMELLI deve agire nel rispetto della normativa provinciale di settore, degli orientamenti determinati dal servizio provinciale competente, delle previsioni normative contenute nel regolamento comunale vigente nonché degli ulteriori indirizzi stabiliti dal Comune, con la massima diligenza, professionalità e correttezza avendo come obiettivo primario l'equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo del bambino, la valorizzazione della centralità della famiglia e la facilitazione della conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità.

Per lo svolgimento del servizio da parte di ASIF CHIMELLI il Comune:

- mette a disposizione in comodato gratuito gli immobili e le relative pertinenze di proprietà dello stesso destinati al servizio di nido d'infanzia, elencati nell'allegato sub A),
- cede in proprietà, con decorrenza 1 gennaio 2016, gli arredi e le attrezzature presenti negli immobili di cui al precedente punto, da individuarsi con successivo specifico atto che dovrà essere redatto entro il 31.12.2015;

- mette a disposizione del nido a gestione diretta l'infrastruttura della rete informatica e telefonica comunale e relativa assistenza, ivi compresi la strumentazione hardware e l'utilizzo di alcuni software di base quali, a titolo esemplificativo Office, posta elettronica, Internet.

Compete ad ASIF CHIMELLI sostenere, per il nido a gestione diretta, gli oneri quali le spese per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, asporto rifiuti solidi urbani, telefono.

#### ***4.2 - SOSTEGNO NIDO FAMILIARE***

##### ***SERVIZIO TAGESMUTTER***

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale, in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene, attraverso ASIF CHIMELLI, il servizio "nido familiare –Tagesmutter" erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative. Il sostegno si concretizza nella compartecipazione, effettuata attraverso ASIF CHIMELLI, alle spese per la fruizione del servizio "nido familiare –Tagesmutter" da parte delle famiglie residenti nel territorio del Comune aventi i requisiti stabiliti nel regolamento comunale vigente e sue disposizioni attuative.

### ***4.3 - GLI SPAZI PER LE FAMIGLIE***

Nell'ottica della razionalizzazione degli spazi e delle spese, da settembre 2013 gli spazi per le famiglie in Vicolo Garberie n. 6/A in disponibilità di ASIF CHIMELLI sono utilizzati anche dal Gruppo Famiglie Valsugana per l'attività del Centro Famiglie Valsugana. Da settembre 2015 il servizio di Ludoteca è sospeso.

Il progetto del Centro Famiglie rappresenta un esempio di collaborazione pubblico-privato nei servizi all'infanzia ed è finanziato per il periodo settembre 2014 - dicembre 2016 a valere sulla legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare". Il progetto è stato sottoscritto dal Comune di Pergine Valsugana, in collaborazione con ASIF CHIMELLI, Comune di Levico Terme, Comunità Alta Valsugana e Bernstol, Gruppo Famiglie Valsugana e Associazione Levico in Famiglia, ed è stato ammesso a finanziamento.

I rapporti fra ASIF CHIMELLI e il Gruppo Famiglie Valsugana sono disciplinati da apposito accordo. Rimangono a carico di ASIF CHIMELLI le spese per utenze e rsu.

Per lo svolgimento del servizio ASIF CHIMELLI è subentrata al Comune nel contratto di locazione stipulato con ITEA S.p.A.

#### ***4.4 – CENTRO #KAIROS***

Il Centro di aggregazione giovanile (C.A.G.) ed il Centro Aperto hanno sede nella struttura denominata Centro #KAIROS di Via Amstetten n. 11, Pergine Valsugana.

Il Centro di aggregazione giovanile ed il Centro Aperto sono un luogo d'incontro e di aggregazione su base educativa, ad accesso libero, con il coordinamento, la presenza e l'intervento di adulti qualificati in possesso di specifiche abilità, in primo luogo musicali, sportive, o ricreative, permanentemente formati al rapporto con gli adolescenti a partire dagli 11 anni circa.

ASIF CHIMELLI deve agire nel rispetto della normativa provinciale di settore, degli orientamenti determinati dal servizio provinciale competente, dal Servizio Socio Assistenziale di riferimento nonché degli indirizzi stabiliti dal Comune, con la massima diligenza, professionalità e correttezza avendo come obiettivi primari:

- la promozione del benessere giovanile e l'integrazione di giovani in situazione di disagio, con la collaborazione fra le agenzie educative implicate nell'area della prevenzione primaria;
- la conoscenza della realtà ambientale e culturale circostante, con modalità di apprendimento attivo e ludico;

- la conoscenza, attraverso il dialogo, del vissuto emotivo ed affettivo sollecitando l'espressività e le capacità comunicative del singolo partecipante;
- l'incremento delle abilità sociali dei ragazzi mediante la realizzazione di attività strutturate in ambito musicale, sportivo, artistico, ecc.;
- l'offerta ai ragazzi della disponibilità di operatori che, oltre a saper insegnare-organizzare, sappiano ascoltare, parlare, possano diventare referenti;
- il sostegno agli adolescenti nei loro problemi occasionali, legati per lo più agli insuccessi sociali (in particolar modo affettivi), ai rapporti con la famiglia, alle difficoltà scolastiche, attraverso la funzione educativa degli operatori;
- l'accesso ai servizi istituzionalmente competenti per quelle situazioni che necessitino di azioni specifiche.

Gli elementi strutturali e progettuali che concorrono ad assicurare la qualità formativa e preventiva sono principalmente:

- lo spazio per accogliere i ragazzi, un luogo sia fisico, concreto, visibile e riconoscibile nel territorio, che simbolico, espressamente finalizzato ai ragazzi e strutturato secondo una precisa intenzionalità educativa;
- un tempo quotidiano e continuativo per l'incontro, che consenta al Centro di diventare un punto di ritrovo per i ragazzi stabile, ancorché non

impegnativo né vincolante, in particolare per coloro che non hanno altri riferimenti;

- la presenza di figure educative adulte professionali per dar vita a un laboratorio di relazioni, stimolante, come il gruppo dei pari, ed arricchente, come il contatto con gli operatori, perché consente l'instaurazione di un rapporto fiduciario e uno scambio relazionale fra soggetti di età differenti con ruoli diversificati adatto anche per quei soggetti che necessitano di sostegno e di esperienze di risocializzazione.

Questo servizio, di massima, è aperto tutti i giorni feriali, con orario pomeridiano e/o serale.

Presso il Centro #KAIROS è attivato lo Sportello della Gioventù, un servizio che si propone come interlocutore e punto di riferimento per le iniziative dei giovani e per i giovani, come struttura in grado di promuovere animazione, aggregazione sociale e culturale incentivando l'incontro e lo scambio fra individui, gruppi, associazioni, enti del territorio. Lo Sportello della Gioventù rientra fra le azioni inserite nel Piano Giovani di Zona.

Gli spazi destinati a C.A.G. e Centro Minori (denominati #KAIROS GIOVANI) rappresentano solo una parte degli spazi a disposizione. Al piano terra è disponibile anche un'ampia sala polifunzionale, mentre al primo piano ci sono cinque stanze, uno spazio cucina per le associazioni e un appartamento per accogliere ospiti/volontari. Le sale possono essere concesse in uso per compleanni ed altri utilizzi privati, sulla base di un

disciplinare che stabilisce tariffe e modalità d'uso. Al piano interrato si trovano tre sale musica ed una sala registrazione, affidate (tranne una sala musica) in convenzione all'associazione di promozione sociale Rising Power. A breve sarà affidato in gestione esterna il bar, al piano terra dello stabile.

Per lo svolgimento dei servizi su elencati da parte di ASIF CHIMELLI il Comune:

- mette a disposizione in comodato gratuito l'immobile e le relative pertinenze di proprietà dello stesso destinato al servizio, indicati nell'allegato sub A);
- cede in proprietà, con decorrenza 1 gennaio 2016, gli arredi e le attrezzature presenti nell'immobile di cui al precedente punto da individuarsi con successivo specifico atto che dovrà essere redatto entro il 31.12.2015;
- mette a disposizione l'infrastruttura della rete informatica e telefonica comunale e relativa assistenza, ivi compresi la strumentazione hardware e l'utilizzo di alcuni software di base quali, a titolo esemplificativo Office, posta elettronica, Internet.

Compete ad ASIF CHIMELLI sostenere gli oneri quali le spese per acqua, gas, riscaldamento, asporto rifiuti solidi urbani, telefono. Rimane in capo al Comune l'utenza dell'energia elettrica.

#### ***4.5 - PIANO GIOVANI DI ZONA***

Il Piano Giovani di Zona è uno strumento disciplinato dalla L.P. 14 febbraio 2007 - n. 5, a disposizione delle autonomie locali che intendono attivare azioni a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia, nonché sensibilizzare la comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.

Il metodo di lavoro si basa sul coinvolgimento dello stesso Assessorato Provinciale, delle istituzioni locali, della società civile e del mondo giovanile. In particolare, accanto al Comune capofila che funge da responsabile del Piano, è prevista la figura di un referente tecnico-organizzativo del Piano, un supervisore scientifico messo a disposizione dalla PAT ed alcuni soggetti espressione del territorio. Tutte queste persone partecipano al “tavolo di confronto e di proposta” che ha il compito, in particolare, di mappare il territorio, fare l’esame dei bisogni ed individuare le azioni da inserire nel Piano.

Il Comune di Pergine Valsugana ha attivato lo strumento del Piano Giovani di Zona dal 2006.

Spetta ad ASIF CHIMELLI, oltre alla gestione operativa del Piano, collaborare con l’Assessorato comunale competente nella fase di elaborazione dello stesso.

ASIF CHIMELLI per quanto riguarda l’elaborazione e la gestione del Piano Giovani di Zona, deve agire nel rispetto della normativa provinciale

di settore, degli orientamenti determinati dal servizio provinciale competente, nonché degli indirizzi stabiliti dal Comune, con la massima diligenza, professionalità e correttezza avendo come obiettivi primari:

- la restituzione di protagonismo ai giovani attraverso la promozione di cittadinanza e rappresentanza;
- la valorizzazione del lavoro educativo;
- il coinvolgimento del mondo adulto in quella parte di figure adulte il cui ruolo esprime di fatto una valenza educativa;
- l'attenzione ai processi di partecipazione diretta dei ragazzi nell'ambito dei processi attivati;
- la costruzione di rapporti collaborativi con le realtà pubbliche del territorio stimulate ad individuare un terreno comune di intesa e di impegno per e con i giovani.

#### ***4.6 – ESTATE RAGAZZI***

ASIF CHIMELLI gestisce il progetto Estate Ragazzi che da anni sta offrendo occasioni estive di accoglienza e di svago a moltissimi bambini ed adolescenti perginesi e non solo. Si conferma l'assoluta necessità di supportare le famiglie in un periodo in cui i servizi istituzionali sono chiusi.

La volontà, inoltre, è quella di offrire ogni anno proposte innovative, che sappiano intercettare non solo i bisogni ma anche il gradimento degli utenti.

## **Art. 5**

### **SVOLGIMENTO DI SERVIZI PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI O DI PRIVATI**

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ASIF CHIMELLI ha facoltà di svolgere servizi nell'ambito dell'oggetto sociale per conto di altri enti pubblici o di privati.

Lo svolgimento delle suddette attività, dietro corrispettivo, non deve né in alcun modo pregiudicare le prestazioni gestionali riguardanti le attività principali oggetto del presente contratto né comportare oneri finanziari a carico del Comune.

## **Art. 6**

### **AFFIDAMENTO A TERZI**

Nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto ASIF CHIMELLI ha la facoltà di affidare a terzi, nel rispetto delle norme di legge riguardanti gli appalti pubblici e fatta salva la gestione del servizio di scuola dell'infanzia che trova la propria disciplina in apposita normativa, la fornitura di servizi o singole attività relative all'oggetto del presente contratto.

In ogni caso l'appalto non costituisce subaffidamento o cessione di contratto; conseguentemente ASIF CHIMELLI rimane direttamente responsabile, nei confronti del Comune, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto, anche qualora essi riguardino

attività oggetto di appalto ed i relativi comportamenti commissivi od omissivi siano stati posti in essere dall'appaltatore.

#### **Art. 7**

### **SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Per lo svolgimento dei servizi amministrativi di ASIF CHIMELLI, il Comune mette a disposizione in comodato gratuito;

- i locali situati al secondo piano dell'edificio Palazzo Cerra, Piazza Garbari n. 5 in Pergine Valsugana, destinati a sede amministrativa dell'Azienda, come individuati nell'allegato sub A) e relativa planimetria;
- gli arredi e le attrezzature presenti negli spazi di cui al precedente punto, da individuarsi con successivo specifico atto che dovrà essere redatto entro il 31.12.2015.

Mette inoltre a disposizione l'infrastruttura della rete informatica e telefonica comunale e relativa assistenza, ivi compresi la strumentazione hardware e l'utilizzo di alcuni software di base quali, a titolo esemplificativo Office, posta elettronica, Internet.

Il Comune, rilevato che la situazione impiantistica non consente la volturazione delle utenze per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, rifiuti solidi urbani, utenze telefoniche, assume direttamente a proprio carico tali oneri gestionali.

Si prende atto che è stata sottoscritta una convenzione fra ASIF CHIMELLI, Comune di Pergine Valsugana e Levico Terme per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte alla realizzazione di opere e/o acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 36 ter 1 L.P. 23/1990 e dell'art. 59 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L. Pertanto il Comune istruisce e gestisce le procedure concorsuali di ASIF CHIMELLI indicate all'art. 1 della convenzione, compresa la fase di aggiudicazione e di verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario. La quota spesa a carico di ASIF CHIMELLI è quantificata annualmente in sede di approvazione del budget aziendale.

#### **Art. 8**

#### **MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEI MOBILI E DELLE AREE VERDI.**

Per ragioni di razionalizzazione della spesa e di maggior economicità di gestione dovuta alle economie di scala, nonché per ragioni di maggior specializzazione, il Comune assume a proprio carico gli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli edifici, con impianti annessi, che sono nella piena disponibilità di ASIF CHIMELLI.

Per gli interventi effettuati sugli edifici adibiti a Scuola dell'Infanzia ASIF CHIMELLI rimborsa al Comune le spese sostenute.

Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria di cui sopra, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti tipologie:

- ascensori e montacarichi;
- estintori e altri presidi antincendio, ivi compresi i rilevatori antifumo;
- manutenzione del verde;
- pulizia scarichi fognari;
- impianto elettrico e antintrusione;
- impianto idraulico, ad eccezione dei piccoli interventi eseguiti dal personale del Progettone in disponibilità di ASIF CHIMELLI;
- impianto di irrigazione;
- impianto di riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria;
- tinteggiature, ad eccezione dei piccoli interventi eseguiti dal personale del Progettone in disponibilità di ASIF CHIMELLI;
- collegamento rilevazione incendio e antifurto;
- giochi e arredi giardini;
- verifiche impianti di messa a terra.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione relativi:

- agli ascensori della scuola dell'infanzia GB1 e di Roncogno,
- agli impianti di riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria,

il Comune assume a proprio carico la manutenzione ad avvenuta scadenza dei contratti attualmente in corso.

Il Comune assume la manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi in cui hanno sede i servizi amministrativi di ASIF CHIMELLI.

E' a carico del Comune inoltre lo sgombero neve qualora questo sia da effettuare con mezzi meccanici.

Rimangono a carico di ASIF CHIMELLI in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo da parte del personale del Progettone in disponibilità di ASIF CHIMELLI, salvo richieste di intervento specifiche inoltrate al Cantiere Comunale, nonché la manutenzione delle attrezzature e degli arredi presenti nelle strutture. Nel caso di attrezzature e arredi affidati in comodato, al termine del rapporto convenzionale ASIF CHIMELLI si obbliga a riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale, salvo il deperimento derivante dal normale utilizzo.

Il Comune rendiconta ad ASIF CHIMELLI entro il 30 novembre le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di manutenzione suelencati, suddivise per centro di costo, relative all'anno scolastico precedente (1 settembre - 31 agosto). Nel corso del primo anno di vigenza del presente contratto la rendicontazione relativa all'anno scolastico 2015-2016 viene rilasciata dal Comune limitatamente al periodo 1 gennaio – 31 agosto 2016.

#### **Art. 9**

#### **CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

I servizi di scuola dell'infanzia (art. 3) e di nido d'infanzia (art. 4.1) sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e sono sottoposti quindi, alla relativa normativa. Pertanto devono essere svolti con continuità, regolarità e

senza interruzioni, se non per ragioni di forza maggiore, per ordine dell'autorità o per necessità tecniche del servizio. In tutte queste ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

ASIF CHIMELLI è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza e la collettività, dandone informazione con idonei mezzi di comunicazione. ASIF CHIMELLI dovrà darne comunicazione anche al Comune.

Restano a carico dell'Azienda i costi derivanti da interruzione o sospensione e la conseguente responsabilità verso l'utenza.

Il Comune, nel limite delle sue funzioni e competenze, è tenuto a fornire mezzi e supporto necessari alla rimozione delle cause che hanno determinato l'interruzione o la sospensione del servizio.

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali ASIF CHIMELLI dovrà operare affinché i disagi dell'utenza siano ridotti al minimo ed effettuare la più efficace informazione.

#### **Art. 10**

#### **TARIFFE E PREZZI**

Le tariffe relative all'attività di servizio pubblico di nido d'infanzia sono approvate dal Comune, sentita la proposta di ASIF CHIMELLI.

Per quanto riguarda le tariffe correlate al servizio di Scuola d'infanzia, ASIF CHIMELLI assume come proprie le tariffe fissate a livello provinciale per le scuole equiparate dell'infanzia.

Spetta al Comune stabilire i tempi ed i modi di riscossione delle tariffe del servizio di nido d'infanzia; ASIF CHIMELLI assume come propri i tempi ed i modi di riscossione delle tariffe del servizio di scuola dell'infanzia stabiliti a livello provinciale per le scuole equiparate dell'infanzia.

Spetta ad ASIF CHIMELLI determinare i prezzi per la fruizione, da parte degli utenti, di tutte le altre attività espletate recependo eventuali indicazioni del Comune.

Le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe e dei prezzi sono incassate integralmente da ASIF CHIMELLI.

Spetta ad ASIF CHIMELLI agire per l'eventuale recupero delle tariffe e dei prezzi non incassati.

## **Art. 11**

### **GESTIONE CONTABILE**

ASIF CHIMELLI si impegna a tenere una sistematica contabilità analitica per centri di costo che consenta la rilevazione del relativo risultato economico, a cui il Comune potrà avere accesso.

## **Art. 12**

### **RAPPORTI FINANZIARI**

Il Comune di Pergine Valsugana eroga a favore di ASIF CHIMELLI un trasferimento annuale, nel rispetto delle leggi fiscali vigenti in materia, per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario a fronte della politica tariffaria adottata dallo stesso. L'entità del trasferimento annuale è definita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione comunale, sulla base del budget aziendale approvato. Il trasferimento è corrisposto su presentazione da parte di ASIF CHIMELLI di una o più fatture.

Il Comune di Pergine Valsugana, in ragione delle proprie disponibilità finanziarie, può assegnare ad ASIF CHIMELLI un trasferimento annuale a garanzia dell'efficienza e dell'ottimizzazione dei servizi affidati al fine di assicurare standard di qualità conformi agli indirizzi di politica sociale e formativa indicati nel piano programma.

ASIF CHIMELLI corrisponde al Comune di Pergine Valsugana:

- la quota parte di spesa per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara di cui all'art. 7;
- il rimborso delle spese sostenute dal Comune per gli interventi di manutenzione sugli edifici adibiti a Scuole dell'infanzia di cui all'art. 8.

Ai fini della quantificazione del valore del presente contratto, si prende atto che nel periodo 2010-2015 il Comune di Pergine Valsugana ha trasferito mediamente ad ASIF CHIMELLI l'importo di € 1.824.000,00.- (Euro unmilioneottocentoventiquattromila/00.-), oltre all'I.V.A. di legge, ove dovuta. Per gli anni seguenti, e fino alla scadenza del presente contratto, si stima un trasferimento annuo pari ad € 1.730.000,00.- (Euro unmilionesettecentotrentamila/00.-), oltre all'I.V.A. di legge, ove dovuta, salvo puntuale quantificazione in sede di programmazione annuale di bilancio.

Il valore del presente contratto è quindi stimato in complessivi € 10.380.000,00.- (Euro diecimilionitrecentottantamila/00.-), oltre all'I.V.A. di legge, ove dovuta.

### **Art. 13**

#### **MONITORAGGIO E CONTROLLI**

ASIF CHIMELLI si impegna a fornire al Comune, anche attraverso le proprie strutture organizzative, ogni documentazione ed informazione necessaria per l'espletamento dei compiti previsti dall'ordinamento comunale e dallo Statuto aziendale.

Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, le verifiche, i monitoraggi e i controlli sulla gestione del contratto di servizio.

#### **Art. 14**

##### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PERSONALE**

ASIF CHIMELLI si impegna, in particolare, a rispettare le norme in materia di requisiti per l'accesso al servizio da parte del personale educativo ed ausiliario (titoli di studio, priorità ecc.) stabilite nelle rispettive normative di riferimento.

#### **Art. 15**

##### **SPECIFICI COMPITI IN CAPO AL COMUNE**

Oltre ai compiti indicati negli articoli precedenti, rimangono in capo al Comune, in coerenza con quanto previsto nelle normative provinciali di riferimento, i seguenti compiti e funzioni:

- la programmazione dello sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia in sede locale, l'individuazione delle modalità di gestione più appropriate e la relativa disciplina;
- l'individuazione delle forme di coordinamento e delle modalità di collaborazione fra i servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale;
- l'individuazione delle modalità di collaborazione con gli enti territoriali limitrofi;
- la definizione dei bacini d'utenza.

## **Art. 16**

### **INIZIATIVE NON COMPRESSE NEL CONTRATTO**

Potranno essere attivate iniziative non previste dal contratto tese a migliorare e/o ampliare i servizi affidati dal Comune previo accordo sulle modalità, decorrenze, contenuti, maggiori costi, coperture dei medesimi.

## **Art. 17**

### **RESPONSABILITA' ED INADEMPIMENTI**

ASIF CHIMELLI è responsabile esclusivo dei rapporti con gli utenti, con il personale impiegato nei servizi e con i terzi.

ASIF CHIMELLI assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione dei servizi sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo, per quanto di propria competenza, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

La gestione dei servizi è effettuata da ASIF CHIMELLI a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. ASIF CHIMELLI si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente

contratto. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

ASIF CHIMELLI risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi ed attrezzature nell'espletamento dei servizi. ASIF CHIMELLI risponde di ogni danno che può derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura qualora l'onere di manutenzione ricada su di essa. ASIF CHIMELLI deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Pergine Valsugana.

Qualora fossero accertate dal Comune o da altre autorità a carico di ASIF CHIMELLI carenze gestionali o nei rapporti con l'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi che ASIF CHIMELLI si è assunta con la stipulazione del presente contratto, il Comune procederà alla contestazione scritta delle infrazioni alla Direzione. ASIF CHIMELLI deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi. In ogni caso ASIF CHIMELLI rende edotto il Comune dei provvedimenti adottati al fine di impedire la ripetizione dei fatti contestati.

ASIF CHIMELLI deve contrarre idonea copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, estesa anche agli operatori, relativa alla responsabilità civile verso terzi inerente la gestione dei servizi affidati nonché all'esercizio di tutte le attività

accessorie, complementari e collegate con massimale di almeno € 5.000.000,00 per sinistro, sia per R.C.T. che per R.C.O.

La polizza di assicurazione incendi stipulata da ASIF CHIMELLI a tutela dei propri beni deve prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile, così come è previsto nella polizza del Comune relativa ai fabbricati.

### **Art. 18**

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

ASIF CHIMELLI garantisce il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali e il rispetto del diritto alla riservatezza, alla tutela dell'identità personale e alla protezione dei dati personali degli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

ASIF CHIMELLI assume l'obbligo di trattare i dati personali degli utenti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ASIF CHIMELLI è Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte in forza del presente contratto di servizio.

ASIF CHIMELLI si impegna a comunicare al Comune di Pergine Valsugana i dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, qualora ciò si renda necessario ai fini delle attività di controllo.

Il Comune di Pergine Valsugana, per i dati personali di cui è Titolare e dallo stesso raccolti, si impegna a nominare ASIF CHIMELLI Responsabile “esterno” del trattamento dei dati, in relazione alle forme di trattamento necessarie all’esecuzione del presente contratto di servizio.

#### **Art. 19**

### **CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione e interpretazione delle norme poste a disciplina dell’affidamento del servizio in oggetto saranno definite dall’autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 20**

### **PREVENZIONE E SICUREZZA**

Come già evidenziato in più punti del presente contratto la responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed altre norme che regolamentano la medesima materia è a totale carico di ASIF CHIMELLI, sia nei rapporti con i propri dipendenti, con gli utenti in genere, con gli appaltatori, con i fornitori, sia con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture affidate in gestione. In particolare, non potrà essere impedito al personale incaricato del Comune il libero accesso ad ogni parte delle strutture affidate in gestione, opponendo motivi legati alla sicurezza, fatto salve comprovate ed eccezionali situazioni.

## **Art. 21**

### **REVOCA E RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre che per scadenza naturale, il presente contratto potrà risolversi per la revoca dell'affidamento del servizio da parte del Comune, oltre ai casi previsti dalla legge, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico nonché nel caso di scioglimento o trasformazione di ASIF CHIMELLI.

Nel caso di gravi violazioni da parte di ASIF CHIMELLI della disciplina contrattuale di cui al presente atto che siano tali da pregiudicare, a insindacabile giudizio del Comune, l'erogazione dei servizi o la salvaguardia del patrimonio comunale, il Comune dichiarerà la risoluzione del presente contratto.

La risoluzione sarà dichiarata qualora l'inadempimento persista nonostante la diffida a provvedere entro un congruo termine.

## **Art. 22**

### **RINVIO E SPESE**

Gli indirizzi generali, obiettivi e linee guida per la gestione dei servizi gestiti da ASIF CHIMELLI sono definiti, nel rispetto delle rispettive leggi di settore, nel Piano Programma.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti

ed alle norme di Legge e regolamentari riguardanti gli Enti locali e le loro aziende speciali.

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del presente contratto di servizio sono interamente a carico di ASIF CHIMELLI.

### **Art. 23**

#### **CAPACITA' A CONTRARRE ED INFORMATIVA**

La Signora Francesca Parolari dichiara che nei suoi confronti non ricorrono le cause di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 17 settembre 1993 n. 369, convertito nella Legge 15 novembre 1993 n. 461.

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esposta per esteso presso gli Uffici del Comune di Pergine Valsugana.

### **Art. 24**

#### **APPROVAZIONE SPECIFICA**

Si approvano espressamente e per iscritto gli articoli da 1 a 23, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ASIF CHIMELLI IL DIRETTORE - Francesca Parolari – _____	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
--	---

_____	- Lucia Masè – _____
-------	-------------------------

E di tutto ciò richiesto, io Segretario Generale rogante, ho redatto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su n. \_\_\_\_\_ facciate e fin qui della \_\_\_\_\_ - in carta resa legale - atto che, previa lettura fattane alle parti, dalle stesse viene dichiarato conforme alla loro volontà innanzi a me verbalmente espressami, ed in segno di accettazione e conferma, viene sottoscritto su ogni pagina e nell'allegato sub A (elenco beni immobili concessi in comodato d'uso gratuito e relative planimetrie), parte integrante ed essenziale del presente contratto.

**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI

AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

- Lucia Masè –

\_\_\_\_\_

**ASIF CHIMELLI**

IL DIRETTORE

- Francesca Parolari -

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- Giuseppe Dolzani –

\_\_\_\_\_

**ELENCO IMMOBILI COMUNALI CONCESSI IN  
COMODATO D'USO GRATUITO AD ASIF CHIMELLI  
E RELATIVE PLANIMETRIE**

- A) SCUOLA DELL'INFANZIA G.B. CHIMELLI 1**  
C.C. PERGINE P.T. 184 p.ed. 521
- B) SCUOLA DELL'INFANZIA G.B. CHIMELLI 2**  
C.C. PERGINE P.T. 2935 p.ed. 1512
- C) SCUOLA DELL'INFANZIA G.B. CHIMELLI RONCOGNO**  
C.C. RONCOGNO P.T. 482 p.ed. 135
- D) NIDO D'INFANZIA IL CASTELLO**  
C.C. PERGINE P.T. 2935 p.ed. 1514
- E) NIDO D'INFANZIA IL BUCANEVE**  
C.C. SERSO P.T. 3 p.ed. 386;
- F) CENTRO #KAIROS**  
C.C. VIGALZANO P.T. 439 p.ed. 986
- G) PALAZZO CERRA**  
C.C. PERGINE P.T. 184 p.ed. 119\*

\* solo le parti o i piani meglio evidenziati nelle planimetrie allegate